

REGOLAMENTO n. 7 del del 2 dicembre 2014

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'IVASS, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

L'IVASS
(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

VISTI gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, in conformità ai propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTI gli articoli 23 e 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" in materia di procedimenti per l'adozione dei provvedimenti individuali;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012, recante lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS approvato con delibera del Consiglio n. 46 del 24 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il regolamento Isvap n. 2 del 9 maggio 2006 di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'Isvap e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTA l'opportunità di adeguare le disposizioni attuative dei citati articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, determinando i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell'IVASS anche alla luce delle modifiche legislative intercorse;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per i quali l'IVASS ha competenza nell'adozione del provvedimento finale nonché alle fasi procedurali dell'Istituto, di procedimenti per i quali altre amministrazioni pubbliche sono competenti all'adozione del provvedimento. Gli Allegati 1, 2 e 3 contengono l'elenco dei procedimenti e delle fasi procedurali, relativi, rispettivamente, alla vigilanza (All. 1), ai contratti (All. 2) e all'amministrazione interna (All. 3).
2. Per ciascuno dei procedimenti o fasi indicati negli Allegati 1, 2 e 3 sono individuati l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, la norma di riferimento e il relativo termine per la conclusione. Le variazioni dei compiti attribuiti alle singole unità organizzative elencate negli Allegati vengono aggiornate direttamente negli Allegati stessi e non comportano modifiche al presente regolamento.
3. Per i procedimenti indicati negli Allegati 1, 2 e 3 i termini di conclusione superiori a novanta giorni tengono conto della natura degli interessi pubblici tutelati, della particolare complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa dell'IVASS.
4. I procedimenti sanzionatori e i procedimenti disciplinari, previsti dal Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, titolo XVIII, da capo I a capo VII e capo VIII, sono disciplinati rispettivamente dal regolamento IVASS dell'8 ottobre 2013 n. 1 e dal regolamento IVASS dell'8 ottobre 2013, n. 2.

Art. 2
(Unità organizzativa responsabile del procedimento
e responsabile del procedimento)

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è quella indicata negli Allegati 1, 2 e 3.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell'unità organizzativa, il quale può assegnare ad altro dipendente addetto la responsabilità del procedimento.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 6-*bis* della stessa legge.
4. Il Segretario generale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n.241, nei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione non equivalga ad assenso.

Art. 3
(Procedimenti ad iniziativa di parte)

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell'istanza. Le domande inviate via fax e in via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'articolo 38 del d.p.r. 28 dicembre, n. 445 e dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'istanza è predisposta nelle forme stabilite dalla vigente normativa e dai regolamenti dell'Istituto pubblicati sul sito dell'IVASS, recanti l'indicazione dei documenti da allegare all'istanza stessa e la modulistica necessaria.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione scritta all'istante con tempestività e, ove non previsto diversamente, non oltre il termine di trenta giorni, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tal caso, il termine del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza completa.
4. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca di propria iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di nuova istanza. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento decorre nuovamente dalla data di arrivo di tali documenti o notizie.

Art. 4
(Procedimenti d'ufficio)

1. Salvo quanto previsto negli Allegati 1, 2 e 3, per i procedimenti avviati d'ufficio il termine iniziale decorre dal primo atto di impulso dell'IVASS.
2. In presenza di atti di impulso provenienti da altre amministrazioni pubbliche, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte dell'IVASS dell'atto propulsivo.

Art. 5
(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato personalmente ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge debbono intervenire. La comunicazione di avvio del procedimento contiene le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Qualora per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'IVASS rende note sul proprio sito istituzionale le forme di pubblicità idonee a far conoscere l'avvio del procedimento, indicando le ragioni che giustificano la deroga.
3. E' fatta salva la facoltà dell'IVASS di adottare, anche prima delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari nei casi previsti dalla legge.

Art. 6
(Partecipazione al procedimento)

1. I soggetti che hanno diritto a partecipare al procedimento possono:
 - a) prendere visione degli atti ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, salve le esclusioni previste dall'articolo 24 della stessa legge e dalla relativa normativa di attuazione;
 - b) presentare memorie e documenti.

Art. 7

(Sospensione e interruzione dei termini)

1. Salvo diversa previsione di legge o di regolamento, i termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi per una sola volta per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'IVASS o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. In considerazione della complessità delle attività istruttorie necessarie per i procedimenti di vigilanza o per le fasi procedurali, i termini possono essere altresì sospesi quando risulti necessario effettuare accertamenti ispettivi o acquisire pareri di altre Amministrazioni o Autorità.
3. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti che presuppongono accordi o intese tra l'IVASS e altre Amministrazioni pubbliche o Autorità estere possono essere sospesi sino al perfezionamento di tali accordi o intese.
4. Nei casi indicati dai commi precedenti i termini riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni istruttorie e, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di consegna del rapporto ispettivo all'ente ispezionato. In ogni caso, la sospensione non può eccedere centottanta giorni. Decorso tale termine, l'Istituto procede sulla base della documentazione in suo possesso, indipendentemente dalle informazioni o certificazioni richieste.
5. L'IVASS comunica agli interessati la sospensione del procedimento, indicandone la data di inizio e precisando che il termine del procedimento riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni istruttorie o dalla data di consegna del rapporto ispettivo all'ente ispezionato.
6. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge.

Art. 8

(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte, l'IVASS comunica all'istante, prima dell'adozione di un provvedimento di rigetto, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'istante può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe il termine per concludere il procedimento che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, dall'inutile decorso del termine di cui al primo periodo.
3. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi del comma 2. Non possono essere adottati, tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, inadempienze o ritardi attribuibili all'Istituto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

Art. 9
(Conclusione dei procedimenti)

1. I termini previsti negli Allegati 1, 2 e 3 per la conclusione dei procedimenti si riferiscono all'adozione del provvedimento finale, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I termini di cui agli Allegati 1, 2 e 3 per la conclusione delle fasi procedurali di competenza dell'IVASS, che si concludono con provvedimenti di altra Autorità, si riferiscono alla predisposizione dell'atto adottato dall'Istituto.
3. Per i procedimenti o le fasi procedurali non compresi negli Allegati 1, 2 e 3 e per i quali il termine di conclusione non è stabilito da fonte legislativa o regolamentare, vale il termine di novanta giorni, per la cui decorrenza si applicano gli articoli 3, comma 1 e 4, comma 1. Analogo termine si applica alla trattazione di qualunque altra istanza e richiesta.

Art. 10
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Il regolamento n. 2 del 9 maggio 2006 è abrogato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.
3. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento n. 2 del 9 maggio 2006.
4. Ogni riferimento normativo al regolamento n. 2 del 9 maggio 2006 è da intendersi effettuato al presente regolamento.

Art. 11
(Pubblicazione)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e nel sito istituzionale.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

ALLEGATO 1 – PROCEDIMENTI DI VIGILANZA

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

A. VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E MISURE CAUTELARI

N.	Procedimento	Norma di Riferimento	Unità Organizzativa	Termine
1	Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa (nonché all'esercizio dell'attività assicurativa unitamente a quella riassicurativa) nei rami vita e nei rami danni. a) Imprese con sede legale in Italia b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo c) particolari mutue assicuratrici	Art. 13 e Art. 14 Cod. ass. Regolamento 2 gennaio 2008 n.10, Artt. 4 e 16. Art. 28 Cod. ass. Art. 55 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. 90 gg. 90 gg.
2	Autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni a) Imprese con sede legale in Italia b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	Art. 58 e Art. 59 Cod. ass. Art. 60 <i>bis</i> Cod ass. Regolamento 10 marzo 2010, n. 33 Art. 12	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
3	Autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa (nonché dell'attività assicurativa unitamente a quella riassicurativa) nei rami vita e nei rami danni a) Imprese con sede legale in Italia b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo c) particolari mutue assicuratrici	Art. 15 Cod. ass. Regolamento 2 gennaio 2008, n. 10, Art. 20 Art. 28 Cod. ass. Regolamento 2 gennaio 2008, n. 10, Art. 32 Art. 55 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. 90 gg. 90 gg.
4	Proroga della data di inizio dell'attività o del periodo di mancata prosecuzione della stessa	Art. 240, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
5	Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni:		Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norma di Riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	Imprese con sede legale in Italia; Imprese con sede legale in uno Stato terzo.	Art. 59 <i>bis</i> Cod. ass. Art. 60 <i>bis</i> Cod. ass. Regolamento 10 marzo 2010, n. 33, Art. 17		
6	Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di stabilimento	Artt.16 e Art. 17 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
7	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di stabilimento ai sensi dell'Art. 16, intende apportare all'attività	Art. 16 e Art. 17, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
8	Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di libera prestazione di servizi	Art. 18 e Art. 19, commi 1, 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
9	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'Art. 19, intende apportare all'attività	Art. 19, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
10	Riscontro alla comunicazione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, dell'intenzione di operare in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in altro Stato membro	Art. 21 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.

N.	Procedimento	Norma di Riferimento	Unità Organizzativa	Termine
11	Divieto/nulla osta, nei confronti di impresa con sede legale in Italia, di procedere all'insediamento di una sede secondaria in uno Stato terzo o di effettuare, in tale Stato, operazioni in regime di libera prestazione di servizi	Art. 22 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
12	Comunicazione, nella assicurazione malattia, delle tabelle di frequenza della malattia e degli altri dati statistici pertinenti	Art. 20 Cod. ass.	Servizio Studi e Gestione Dati	20 gg.
13	Autorizzazione all'investimento di categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto diverse da quelle previste in via generale	Art. 42 <i>bis</i> , comma 1, Art. 38, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
14	Autorizzazione alla localizzazione degli attivi in uno Stato terzo	Art. 38, comma 6, Cod. ass. Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, Art. 29	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
15	Autorizzazione a comprendere nel margine di solvibilità ulteriori elementi patrimoniali	Art. 44, comma 4, Cod. ass. Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008, Art. 23	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
16	Autorizzazione a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle società veicolo	Art. 44, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
17	Autorizzazione a comprendere nel margine di solvibilità ulteriori elementi patrimoniali (imprese di riassicurazione)	Art 66 <i>bis</i> , comma 4, Cod. ass. Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, Art. 95	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
18	Comunicazione sulla sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile individuale e/o corretto	Art. 45 e Art. 66 <i>ter</i> Cod. ass. Regolamento n. 18 del 12 marzo 2008, Art. 16 Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008, Art. 22 Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, Art. 94	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

N.	Procedimento	Norma di Riferimento	Unità Organizzativa	Termine
19	Autorizzazione alla modifica della documentazione relativa alle passività emesse.	Art. 45 Cod. ass. Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008, Art. 22 Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, Art. 94	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg
20	Autorizzazione ad effettuare il calcolo della solvibilità corretta sulla base del metodo alternativo rispetto a quello stabilito.	Art. 30 e Art. 219 Cod. ass. Regolamento n.18 del 12 marzo 2008, Artt. 7	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg
21	Autorizzazione al rimborso anticipato dei prestiti subordinati	Art. 45, comma 2, lett. e), e comma 5, Cod. ass. Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008, Art. 15 e Art. 16; Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, Art. 87 e Art. 88	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
22	Approvazione del piano che indica le modalità ed i mezzi per il mantenimento delle condizioni di solvibilità per i prestiti subordinati a scadenza fissa	Art. 45, comma 3, Cod. ass. Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008, Art. 15; Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, Art. 87	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
23	Autorizzazione al rimborso dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari	Art. 45, comma 8, lett. b), Cod. ass. Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008, Art. 17; Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, Art. 89	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
24	Concessione di agevolazioni previste per le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo operanti in più Stati membri	Art. 51 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
25	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che danno luogo ad una partecipazione pari o superiore al 10 per cento,	Art. 68 Cod. ass. Comunicazione Isvap n. 3 del 2 luglio 2009	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. lavorativi

N.	Procedimento	Norma di Riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie del 20, 30 e 50 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto			
26	Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni di controllo assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in società che esercitano attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese	Art. 79 Cod. ass. Regolamento n. 26 del 4 agosto 2008, Art. 12, comma 6	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. 120 gg.
27	Autorizzazione per l'assunzione di un impegno irrevocabile all'acquisto del controllo di società che esercitano attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, incluse la partecipazione ad aste, la promozione di offerte pubbliche di acquisto o di offerte pubbliche di scambio, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di offerta pubblica di acquisto	Art. 79 Cod. ass. Regolamento n. 26 del 4 agosto 2008, Art. 8, comma 3, Art. 12, comma 6	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. 120 gg.
28	Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni di controllo assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in società che esercitano attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese, tramite la sottoscrizione di azioni connessa alla conversione delle obbligazioni o tramite l'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni	Art. 79 Cod. ass. Regolamento n. 26 del 4 agosto 2008, Art. 8, comma 4, Art. 12, comma 6	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. 120 gg.
29	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, in imprese di partecipazione capogruppo di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole	Art. 84, comma 3, Cod. ass. Comunicazione n. 3 del 2 luglio 2009	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. lavorativi

N.	Procedimento	Norma di Riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	o che danno luogo a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie del 20,30 e 50 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto			
30	Interpello sulla nota informativa	Art. 186 Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	60 gg.
31	Iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi assicurativi	Art. 85 Cod. ass. Regolamento n. 15 del 20 febbraio 2008, Art. 16	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
32	Approvazione delle modifiche allo statuto di imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione.	Art. 196 Cod. ass. Regolamento n. 14 del 18 febbraio 2008, Art. 5 Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, Art. 99	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
33	Approvazione delle modifiche al programma di attività delle imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione	Art. 197 Cod. ass. Regolamento n. 14 del 18 febbraio 2008, Art. 9 Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, Art. 103	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
34	Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del portafoglio di imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane e di Stati terzi	Artt. 198, 200 e 202, comma 1, Cod. ass. Regolamento n. 14 del 18 febbraio 2008, Art. 19 Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, Art.112	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
35	Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del ramo d'azienda con trasferimento di portafoglio delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane e di Stati terzi	Art. 198, Art. 200 e Art. 202 Cod. ass. Regolamento n. 14 del 18 febbraio 2008, Art. 22 Regolamento n.33 del 10 marzo 2010, Art. 115	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
36	Autorizzazione alle operazioni di fusione e di scissione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle eventuali modifiche statutarie	Art. 201, commi 1, 2, 3 e 6, Art. 202, comma 2, Cod. ass. Regolamento n. 14 del 18 febbraio 2008, Art. 30 Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, Art. 123	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
37	Operazioni infragruppo soggette a comunicazione preventiva	Art. 216, comma 2, Cod. ass. Regolamento n. 25 del 27 maggio 2008, Art. 12	Servizio Vigilanza Prudenziale	20 gg.

N.	Procedimento	Norma di Riferimento	Unità Organizzativa	Termine
38	Autorizzazione a compiere atti in deroga al divieto di atti di disposizione sui propri beni	Art. 221, comma 2, e Art. 222, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
39	Autorizzazione, per le imprese multiramo, al trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine	Art. 222, comma 5, Cod. ass. Regolamento n.17 dell'11 marzo 2008, Art. 10	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg.
40	Autorizzazione, per le imprese multiramo, all'utilizzo, per l'una o l'altra gestione, degli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile	Art. 348, comma 3, Cod. ass. Regolamento n. 17 dell'11 marzo 2008, Art. 10	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg.
41	Autorizzazione alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria	Art. 231, comma 5, e Art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
42	Autorizzazione per la realizzazione dei piani di risanamento presentati dai commissari straordinari	Art. 234, comma 4, e Art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
43	Autorizzazione ai commissari straordinari per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità	Art. 234, comma 5, e Art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
44	Autorizzazione ai commissari straordinari per la sostituzione della società di revisione, dell'attuario revisore e degli attuari incaricati vita e r.c.auto	Art. 234, comma 6, e Art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
45	Autorizzazione ai commissari straordinari per la convocazione delle assemblee e degli altri organi indicati dall'Art. 231, comma 3, Cod. ass.	Art. 234, comma 7, e Art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

N.	Procedimento	Norma di Riferimento	Unità Organizzativa	Termine
46	Approvazione del progetto di bilancio dell'amministrazione straordinaria	Art. 236, comma 2, e Art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
47	Decisione sulla denuncia dell'organo di controllo o dei soci di gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all'impresa o alle società controllate.	Art. 238, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
48	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'impresa capogruppo a revocare o a sostituire gli amministratori delle società del gruppo assicurativo	Art. 275, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg
49	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'impresa capogruppo a richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società del gruppo assicurativo	Art. 275, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg
50	Fusione o scissione tra gestioni separate o tra fondi interni	Art. 191, comma 1, lett. e) Cod. ass. Regolamento 18 febbraio 2008, n. 14, Art. 35	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
51	Autorizzazione all'esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE	Art. 191, comma 1, lett. c) Cod. ass. Regolamento 26 marzo 2008, n. 20, Art. 34	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
52	Trasferimento e conservazione dei registri assicurativi in luoghi diversi dalla sede legale o dalla sede secondaria	Art. 101 Cod. ass. Regolamento 14 ottobre 2008, n. 27, Art. 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
53	Approvazione della nomina dei liquidatori (imprese in liquidazione ordinaria)	Art. 241, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	45 gg.
54	Autorizzazione ai commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate	Art. 245, comma 6, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	30 gg.
55	Rilascio di parere al Tribunale per la dichiarazione dello stato d'insolvenza	Art. 248, comma 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	30 gg.

56	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	Art. 250, comma 3, Cod. ass. Regolamento n. 4 del 17 dicembre 2013, Art. 5	Servizio Liquidazioni	60 gg.
57	Autorizzazione al compimento degli atti previsti dall'Art. 35 della legge fallimentare di importo superiore a euro 50.000 (riduzioni di crediti, transazioni, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, atti di straordinaria amministrazione)	Art. 250, comma 3, Cod. ass. Regolamento n. 4 del 17 dicembre 2013, Art. 16	Servizio Liquidazioni	90 gg.
58	Cancellazione, restrizione, riduzione di ipoteche e vincoli sui beni mobili nonché cancellazione e annotazione a margine di ipoteche iscritte prima del provvedimento di liquidazione coatta a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto	Art. 22 e Art. 245 Cod. ass. Regolamento n. 4 del 17 dicembre 2013, Art. 1	Servizio Liquidazioni	90 gg.
59	Riscontro alla richiesta di informazioni da parte delle Autorità di altri Stati membri sulle procedure di liquidazione coatta rispetto alle quali l'IVASS è l'autorità competente	Art. 250 comma 4, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	60 gg.
60	Autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex esponenti aziendali, della società di revisione o dell'attuario revisore, nonché all'esercizio dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Art. 250 comma 5, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	90 gg.
61	Autorizzazione ai commissari liquidatori a farsi coadiuvare dalla CONSAP S.p.A. o da terzi	Art. 250 comma 7, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	60 gg.
62	Autorizzazione alla cessione delle attività e delle passività, dell'azienda o di rami d'azienda, nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco	Art. 257, comma 2, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	90 gg.

63	Approvazione della convenzione di trasferimento del portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami	Art. 257, comma 3, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	45 gg.
64	Autorizzazione ai commissari liquidatori a contrarre mutui, operazioni finanziarie passive e a costituire in garanzia attività aziendali	Art. 257, comma 5, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	60 gg.
65	Autorizzazione ai commissari liquidatori a modificare la composizione degli attivi indicati nel registro delle attività a copertura	Art. 258, comma 2, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	60 gg.
66	Autorizzazione ai commissari liquidatori alla distribuzione di acconti o all'esecuzione di riparti parziali a favore di aventi diritto	Art. 260, comma 2, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	90 gg.
67	Autorizzazione ai commissari liquidatori all'acquisizione di garanzie in sostituzione degli accantonamenti	Art. 260, comma 4, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	90 gg.
68	Autorizzazione ai commissari liquidatori al deposito presso il Tribunale della documentazione finale della liquidazione	Art. 261, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	90 gg.
69	Autorizzazione ai commissari liquidatori della proposta di concordato di liquidazione	Art. 262, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	90 gg.
70	Autorizzazione ai commissari liquidatori alla revisione dell'attività di liquidazione coatta amministrativa	Art. 250 Cod. ass. Regolamento n. 4 del 17 dicembre 2013, Art. 10 <i>bis</i>	Servizio Liquidazioni	60 gg.
71	Determinazione dell'indennità variabile spettante agli organi della procedura liquidativa	Art. 246, comma 3, Cod. ass. Art. 280, comma 3, Cod. ass. Provvedimento n. 2509 del 9 marzo 2007	Servizio Liquidazioni	90 gg.

72	Approvazione della convenzione per la liquidazione dei danni derivanti dalla navigazione di natanti iscritti all'estero	D.M. n. 1 aprile 2008 n. 86	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
73	Decisione sul reclamo presentato dalle associazioni dei consumatori per l'accertamento delle violazioni di cui al d. lgs. n. 206/2005	Art. 67 <i>novies decies</i> , comma 1, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206	Servizio Tutela del Consumatore	120 gg.
74	Approvazione del piano dei finanziamenti predisposto dall'impresa	Art. 38 Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 36/2011, art. 8 bis	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
75	Autorizzazione (in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa) alla copertura delle riserve tecniche, in via temporanea, attraverso investimenti in categorie diverse da quelle indicate nei Titoli I e II. Reg. n. 36/2011	Art. 38 Cod. ass. Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, art. 30, c. 3, lett a)	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg
76	Autorizzazione (in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa) alla copertura delle riserve tecniche, in via temporanea, attraverso investimenti nelle categorie di attivi indicate nei Titoli I e II, entro limiti più ampi di quelli indicati nei predetti Titoli. Reg. n.36/2011	Art. 38 Cod. ass. Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, art. 30, c. 3, lett b)	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg

FASI PROCEDIMENTALI

N.	Procedimento	Norma di Riferimento	Unità Organizzativa	Termine
1	Presenza d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di stabilimento	Art. 23 Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	30 gg.
2	Presenza d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi	Art. 24 Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	30 gg.
3	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ai sensi dell'Art. 23, intende apportare all'attività in regime di stabilimento e comunicazione all'autorità competente	Art. 23, comma 5, Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	30 gg.
4	Assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente in caso di trasferimento di portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri	Art. 199 Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	90 gg.
5	Parere favorevole alla fusione (o scissione) di impresa di assicurazione con sede legale in Italia in impresa con sede legale in altro Stato membro, o alla costituzione di nuova impresa con sede legale in altro Stato membro	Art. 201, commi 4 e 6, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
6	Parere per la COVIP alla costituzione ed all'esercizio dei fondi pensione aperti	Art. 12, d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
7	Parere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative	Art. 20, comma 4, legge 10 ottobre 1990 n. 287	Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza	30 gg.

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

B. VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Iscrizione e reinscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi	Art. 109, Art. 110, Art. 111, Art. 112 e Art. 114 Cod. ass.; Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, Art. 25	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.
2	Cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi	Art. 113, comma 1, lett. b), e comma 2 Cod. ass.; Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, Art. 26	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.
3	Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri	Art. 116, comma 1, Cod. ass.; Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, Art. 31, comma 2	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	30 gg.
4	Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E	Art. 109, comma 4, Cod. ass.; Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, Art. 28 <i>bis</i>	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	45 gg.
5	Passaggio ad altra sezione del registro	Art. 109 Cod. ass.; Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, Art. 29 e Art. 25, commi 1 e 2	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.
6	Rilascio di attestazione di iscrizione nel registro unico agli intermediari assicurativi e riassicurativi	Art. 109, comma 5, Cod. ass.; Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, Art. 25, commi 2 e 3	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

A. VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E MISURE CAUTELARI

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Dichiarazione di decadenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in caso di inerzia degli organi societari competenti	Art. 76, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dall'accertamento dell'inerzia degli organi societari competenti
2	Dichiarazione di decadenza dei soggetti che esercitano cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo, finanziario (cd. divieto di <i>interlocking</i>)	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214, Art. 36 Regolamento n. 42 del 18 giugno 2012, Art. 7	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla data indicata nella comunicazione di avvio del procedimento
3	Nomina di un commissario per il compimento di singoli atti	Art. 81, comma 3, Art. 229, comma 1; Art. 221, commi 1 e 3, lett. a); Art. 239; Art. 275 comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
4	Nomina di uno o più commissari per la gestione provvisoria	Art. 81, comma 3, art. 230, Art. 239 e art. 275 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
5	Conferimento dell'incarico ad altro attuario revisore e determinazione del corrispettivo in caso di inadempimento da parte della società di revisione	Art. 105, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dall'accertamento dell'inadempienza
6	Revoca dell'incarico all'attuario revisore e dell'attuario incaricato	Artt. 105, commi 2, 3 e 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dall'accertamento dei presupposti

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
7	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa	Art. 240, Art. 244 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento della causa di decadenza
8	Approvazione della nomina dei liquidatori nel caso di liquidazione ordinaria	Art. 241, comma 1 Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	3 gg. dalla verifica dei presupposti per la liquidazione
9	Sostituzione dei liquidatori nonché dei componenti degli organi di controllo (imprese in liquidazione ordinaria)	Art. 241, comma 4, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	90 gg.
10	Nomina dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza	Art. 233, comma 1, Art. 239, Art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	15 gg. dal provvedimento di amministrazione straordinaria.
11	Revoca o sostituzione dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza nel caso di perdita dei requisiti	Art. 233, comma 2.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento della perdita dei requisiti
12	Nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza (liquidazione coatta amministrativa)	Artt. 246 e 278, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	3 gg. dal provvedimento di liquidazione
13	Nomina di un commissario per il compimento di determinati atti in caso di interessi in conflitto tra gli organi delle procedure e le società del gruppo assicurativo	Art. 280, comma 2, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	60 gg. dall'accertamento del conflitto
14	Richiesta revisione dell'attività di liquidazione coatta amministrativa	Art. 250 Cod. ass. Regolamento n. 4 del 17 dicembre 2013, Art. 10bis.	Servizio Liquidazioni	90 gg.

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
15	Divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni	Art. 221, comma 2, Art. 222, comma 3, Art. 225, comma 1, Art. 226, Art. 227, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
16	Divieto di assunzione di nuovi affari	Art. 221, comma 3, lett. b), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
17	Contestazione della violazione e ordine di conformarsi alle disposizioni della legge italiana rivolto alle imprese di assicurazione di altri Stati membri operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi	Art. 193, comma 2, Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	90 gg. dall'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni della legge italiana
18	Contestazione della violazione e ordine di conformarsi alle disposizioni della legge italiana rivolto alle imprese di riassicurazione di altri Stati membri operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi	Art. 195 <i>bis</i> , comma 2, Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	90 gg. dall'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni della legge italiana
19	Adozione delle misure necessarie, nei confronti di imprese di assicurazione di altri Stati membri operanti in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, qualora le misure dello Stato di origine siano inadeguate ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative	Art. 193, comma 4, Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	90 gg. dall'accertamento dei presupposti di cui all'art. 193, comma 4, Cod. ass.
20	Adozione delle misure necessarie, nei confronti di imprese di riassicurazione di altri Stati membri operanti in Italia, in regime di stabilimento o di	Art. 195 <i>bis</i> , comma 4, Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	90 gg. dall'accertamento dei presupposti di cui

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	libera prestazione di servizi, qualora le misure dello Stato di origine siano inadeguate			all'art. 195 bis, comma 4, Cod. ass.
21	Revoca del divieto di assunzione di nuovi affari	Art. 221, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dall'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione
22	Richiesta di presentazione di un piano di risanamento	Art. 222, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dall'accertamento del difetto del margine di solvibilità
23	Approvazione del piano di risanamento	Art. 222, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla data di presentazione del piano
24	Richiesta di presentazione di un piano di finanziamento a breve termine	Art. 222, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dall'accertamento della riduzione del margine di solvibilità sotto la quota di garanzia
25	Approvazione di un piano di finanziamento a breve termine	Art. 222, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla data di presentazione del piano
26	Richiesta di programma di intervento in caso di situazione di solvibilità corretta negativa	Art. 227, comma 1 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dall'accertamento del risultato negativo del calcolo di solvibilità corretta

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
27	Approvazione del piano di intervento in caso di situazione di solvibilità corretta negativa	Art. 227, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla data di presentazione del piano
28	Indicazione delle misure integrative o correttive del piano di risanamento	Art. 227 comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla data di presentazione del piano
29	Richiesta di immediati interventi atti ad eliminare o a ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta	Art. 227, comma 4 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. Dall'accertamento della carenza della situazione di solvibilità corretta
30	Vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche	Art. 221, comma 3, lett. c), Art. 222, comma 4, Art. 225, comma 2, Art. 227, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
31	Sospensione o divieto di diffusione di pubblicità dei prodotti assicurativi	Art. 182, commi 4 e 5, Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	90 gg. dall'accertamento delle violazioni sulla trasparenza e correttezza
32	Sospensione o divieto di commercializzazione dei prodotti assicurativi	Art. 182, comma 6, e Art. 184 Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	90 gg. dall'accertamento della mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui all'art. 182, commi 4 e 5 Cod. ass.

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
33	Divieto di ulteriore commercializzazione di prodotti assicurativi nei rami vita che hanno provocato una situazione di squilibrio	Art. 32, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dell'utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi e ai relativi proventi
34	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'art. 68 o di quelle rafforzate di cui all'art. 70 del codice delle assicurazioni (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	Art. 68, comma 7, Cod. ass., Art. 70 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento degli effetti derivanti dall'accordo di cui all'art. 70 Cod. ass.
35	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'Art. 68, o di quelle rafforzate di cui all'Art. 70 Cod. ass. (imprese di partecipazione capogruppo)	Art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. Art. 68, comma 7, Art. 70 Cod. ass.)	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento degli effetti derivanti dall'accordo di cui all'art. 70 Cod. ass.
36	Ordine di riduzione delle partecipazioni detenute da imprese di assicurazione e di riassicurazione	Art. 81, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento del pericolo per la stabilità dell'impresa
37	Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	Art. 70, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento degli effetti derivanti dall'accordo di cui all'art. 70 Cod. ass.
38	Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto (imprese di partecipazione capogruppo)	Art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. Art. 70, comma 2, Cod. ass.)	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento degli effetti derivanti

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
				dall'accordo di cui all'art. 70 Cod. ass.
39	Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni (imprese di assicurazione o di riassicurazione) in caso di violazione dei protocolli di autonomia	Art. 75, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal rifiuto della dichiarazione, dalla scadenza del termine assegnato per renderla, dalla scoperta della comunicazione di dati falsi o dall'inutile decorso del termine per il rispetto degli impegni
40	Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni (imprese di partecipazione capogruppo)	Art. 84, comma 3, Cod. ass. e Art. 75, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal rifiuto della dichiarazione, dalla scadenza del termine assegnato per renderla, dalla scoperta della comunicazione di dati falsi o dall'inutile decorso del termine assegnato per assumere gli impegni
41	Ordine di cessazione o divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi	Art. 67 <i>novies decies</i> , comma 3, d. lgs. n. 206/2005	Servizio Tutela del Consumatore	120 gg. dall'accertamento della violazione in materia di commercializzazione a distanza

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
42	Divieto di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, <i>risk management</i> e <i>compliance</i>	Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008, Art. 16, Art. 21 <i>ter</i> , Art. 25 e Art. 36	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dall'accertamento della sussistenza dei presupposti per il divieto

FASI PROCEDIMENTALI

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di revoca parziale della autorizzazione	Art. 242, Art. 243, Art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento di una delle ipotesi di cui all'art. 242
2	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di revoca totale dell'autorizzazione e di liquidazione ordinaria dell'impresa	Art. 81, comma 3, Art. 242, comma 4, Art. 243, Art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dalla scadenza del termine assegnato
3	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di revoca dell'autorizzazione e di liquidazione coatta amministrativa	Art. 81, comma 3, Art. 242, commi 4 e 5, Art. 243, Art. 244, commi 2 e 3, Art. 264, Art. 276, commi 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dalla scadenza del termine assegnato
4	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di liquidazione coatta amministrativa di impresa in liquidazione ordinaria	Art. 241, comma 2, ultimo periodo, Art. 245, comma 1, Art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	30 giorni dalla mancata sostituzione
5	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di revoca totale delle autorizzazioni e di liquidazione coatta amministrativa di impresa in amministrazione straordinaria o in liquidazione ordinaria	Art. 245, comma 1, Art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità e violazioni
6	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di liquidazione coatta amministrativa di impresa non autorizzata	Art. 265 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dall'accertamento dello svolgimento di attività assicurativa in assenza di autorizzazione
7	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di scioglimento degli organi ordinari dell'impresa	Art. 231, comma 1, Art. 239, Art. 275, comma 1, Cod. ass	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità o perdite patrimoniali

8	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di proroga dell'amministrazione straordinaria	Art. 231, comma 5, Art. 239, Art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla scadenza dell'anno
---	---	---	--------------------------------	------------------------------------

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

B. PROCEDIMENTI D'IMPUGNAZIONE

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Impugnazione della delibera assembleare assunta con diritti di voto inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni ex Art. 68 non siano state ottenute, siano state sospese o revocate ovvero per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli Art. 69 e Art. 70 Cod. ass.	Art. 74, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese
2	Impugnazione della delibera assembleare assunta con il voto dei titolari di partecipazioni rilevanti privi dei requisiti di onorabilità	Art. 77, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese
3	Impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio di imprese di assicurazione e di riassicurazione	Art. 102, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

C. PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi (per cause diverse dalla richiesta dell'interessato)	Art. 113, comma 1, lett. a), c), d), e), f), g), Cod. ass. Regolamento 16 ottobre 2006 n. 5, Art. 26	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg. Dal provvedimento di radiazione o dall'acquisizione dell'esito delle verifiche periodiche effettuate dall'IVASS o dalla ricezione della comunicazione della perdita dei requisiti
2	Decadenza dall'iscrizione o dall'idoneità conseguita a seguito di controlli sul contenuto delle autocertificazioni	Art. 71 e Art. 72 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg. dall'acquisizione dell'esito delle verifiche periodiche effettuate dall'IVASS o dalla ricezione di comunicazione relativa alla perdita dei requisiti
3	Sospensione o divieto di ulteriore svolgimento dell'attività di intermediazione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sul territorio italiano in caso di violazione delle norme di interesse generale	Art. 116, comma 4, Cod. ass. Regolamento 16 ottobre 2006 n. 5, Art. 34	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta la violazione

ALLEGATO 2 - PROCEDIMENTI RELATIVI AI CONTRATTI

N.	Procedimento	Normativa di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Procedure di gara aperte o ristrette soprasoglia comunitaria	D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163; D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'IVASS	Servizio Gestione Risorse	360 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
2	Procedure di gara aperte o ristrette sottosoglia comunitaria	D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163; D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'IVASS	Servizio Gestione Risorse	210 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
3	Altre procedure di affidamento soprasoglia comunitaria	D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163; D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'IVASS	Servizio Gestione Risorse	180 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte
4	Altre procedure di affidamento sottosoglia comunitaria	D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163; D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'IVASS	Servizio Gestione Risorse	120 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte

ALLEGATO 3 – PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE INTERNA

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale, Art. 65	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
2	Determinazione provvisoria del trattamento pensionistico (INPS gestione dipendenti pubblici ex INPDAP)	D. lgs 30 dicembre 1992 n. 503 Legge 8 agosto 1995 n. 335 Legge 22 dicembre 2011 n. 214	Servizio Gestione Risorse	90 gg
3	Riscatti e ricongiunzioni	Legge 3 maggio 1967 n. 315 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 Legge 7 febbraio 1979 n. 29 Legge 27 ottobre 1988 n. 482 Legge 5 marzo 1990 n. 45 D. lgs. 30 aprile 1997 n. 184 D. lgs 26 marzo 2001 n. 151	Servizio Gestione Risorse	180 gg.
4	Liquidazione anticipo generale T.F.R.	Art. 2120 codice civile Art. 12 regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza	Servizio Gestione Risorse	45 gg.
5	Liquidazione anticipo T.F.R. per congedi parentali	Legge 8 marzo 2000 n. 53, Art. 7, comma 1; Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza, Art. 12	Servizio Gestione Risorse	15 gg.
6	Liquidazione T.F.R.	Art. 2120 codice civile Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza, Art. 13	Servizio Gestione Risorse	60 gg.
7	Concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato/determinato	Art. 21, commi 1, 3 e 4, legge 12 agosto 1982 n. 576, D.P.R. del 12 dicembre 2012 (Statuto dell'IVASS - Art. 5, comma 1, lett. o),	Servizio Gestione Risorse	180 gg. dalla data di effettuazione delle prove scritte ovvero, se

		D. lgs. 6 settembre 2001, n.368; D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 Art. 11, comma 5; Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale - Titolo II (Artt. 5-10)		per titoli, dalla data della prima convocazione della Commissione
8	Nomina e assegnazione dei vincitori e/o idonei di concorsi	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo II (Artt. 5-10)	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dalla comunicazione di avvio dell'istruttoria di assunzione
9	Valutazione del personale in prova e conferma di nomina	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo VII (Artt. 10 e 36)	Servizio Gestione Risorse	30 gg. dal termine del periodo di prova. Nel caso in cui al dipendente non pervenga diversa comunicazione entro il termine predetto, il periodo di prova si intende superato
10	Assunzione di personale di cui alla legge n. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)	Legge 12 marzo 1999 n. 68	Servizio Gestione Risorse	60 gg. dal nulla osta dell'Ufficio Provinciale del lavoro
11	Procedura di valutazione annuale	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo VII (Art. 32 e Art. 33)	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dalla comunicazione di avvio della sessione di valutazione
12	Decisione del ricorso gerarchico avverso la valutazione ed il giudizio di insufficiente	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo VII, Art. 35. D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, Art. 6	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dalla data di presentazione del ricorso

13	Promozioni e avanzamenti economici del personale	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo VIII Art. 37, Art. 38, Art. 40 e Art. 42	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dall'inizio dell'esame, da parte della Giunta di scrutinio, delle posizioni relative ad ogni avanzamento. Per le promozioni a scelta per merito del personale dirigente il termine decorre dall'avvio del procedimento
14	Passaggio alla carriera dirigenziale - prova integrativa dello scrutinio	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo VIII, Art. 39	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dalla data di effettuazione della prova di esame
15	Passaggio alla carriera direttiva – concorso interno	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo VIII Art. 41	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dalla data di effettuazione della prova scritta
16	Procedimento disciplinare	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo IX, Art. 56	Servizio Gestione Risorse	un anno dalla data di comunicazione delle contestazioni degli addebiti disciplinari
17	Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione	Legge 27 marzo 2001, n. 97, Art. 3; Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo IX Artt. 59, ss.	Servizio Gestione Risorse	60 gg. dalla conoscenza piena dei fatti fondanti la sospensione cautelare

18	Riesame del provvedimento di sospensione cautelare sulla base di: a) sentenze (definitive e non) relative ai fatti che hanno comportato la sospensione ovvero a fatti sopravvenuti, entrambi conosciuti dall'IVASS o resi noti dall'interessato; b) sentenze di proscioglimento o assoluzione anche non definitiva relative ai reati di cui all'Art. 3, comma 1, legge n. 97/2001	Legge 27 marzo 2001, n. 97, Art. 3; Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo IX Artt. 59, ss.	Servizio Gestione Risorse	a) 60 gg. dall'avvio del procedimento d'ufficio ovvero dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato; b) 10 gg. dalla conoscenza della sentenza
19	Definizione anticipata del procedimento disciplinare da parte del dipendente sospeso dal servizio e dalla retribuzione	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo IX Art. 54	Servizio Gestione Risorse	5 mesi
20	Procedimento disciplinare avviato/proseguito a seguito di condanna penale irrevocabile che può comportare la destituzione del dipendente	Legge 7 febbraio 1990, n. 19, Art. 9 Legge 27 marzo 2001, n. 97, Art. 5	Servizio Gestione Risorse	a) 90 gg. dal termine di avvio/prosecuzione (inizio/prosecuzione entro 180 gg. dalla data in cui l'IVASS ha avuto conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna); b) 180 gg. dal termine di avvio/prosecuzione (inizio/prosecuzione entro 90 gg. dalla data in cui l'IVASS ha avuto conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna)

21	Procedimento monitorio	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo V (Art. 45, comma 2	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dalla comunicazione della richiesta di chiarimenti
22	Incarichi extra-IVASS a titolo personale	D. lgs. 30 marzo 2001, n.165, Art. 53	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
23	Provvedimenti di distacco	Statuto, Art. 8, comma 1, lett. e), lett. f); Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo V Art.30	Servizio Gestione Risorse	60 gg.
24	Aspettative varie	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto . Titolo V, Art. 24, Art. 26, Art. 27, Art. 28 e Art. 29	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
25	Congedo ex Art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001	D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Art. 42, comma 5	Servizio Gestione Risorse -	60 gg.
26	Congedo per cure degli invalidi civili	D. lgs. 18 luglio 2011, n. 119, Art. 7	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
27	Congedi non retribuiti per gravi motivi familiari	Legge 8 marzo 2000, n. 53 Art. 4, comma 2	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
28	Permessi ex Art. 33 legge n. 104/1992	Legge 5 febbraio 1992 n. 104, Art. 33	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
29	Altre istanze in materia di assenze	Regolamento del personale, Titolo V	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
30	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale	D. lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 Allegato sulla disciplina del part-time Regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	30 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle domande
31	Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale, Titolo X, Art. 66.	Servizio Gestione Risorse	30 gg
32	Cessazione dal servizio a domanda per inabilità	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto, Titolo X, Art. 67	Servizio Gestione Risorse	30 gg. dall'accertamento da parte della competente struttura sanitaria

33	Dispensa dal servizio per ragioni di salute	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo X, Art. 68	Servizio Gestione Risorse	30 gg. dall'accertamento da parte della competente struttura sanitaria
34	Dimissioni d'ufficio	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto - Titolo X, Art. 69	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dalla piena conoscenza dei fatti nei casi di cui alla lettera a), d) ed e) dell'Art. 69 del Regolamento o dalla scadenza dei termini di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo
35	Esame di istanze concernenti l'applicazione della disciplina di legge o interna in materia di trattamento normativo ed economico del personale	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto	Servizio Gestione Risorse - Divisione Risorse umane (trattamento normativo) Divisione Contabilità (trattamento economico) o Gestione Risorse - Divisione Risorse umane	90 gg.
36	Ricostruzione giuridica ed economica della carriera	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto	Servizio Gestione Risorse - Divisione Risorse umane (trattamento normativo) Divisione Contabilità (trattamento economico) o Gestione Risorse - Divisione Risorse umane	90 gg. dall'accertamento del diritto alla ricostruzione